

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

NOVITÀ BIBLIOGRAFICHE IN MATERIA DI DROGA

Il libro di G. M. FLICK

Il tema della droga, nei suoi riflessi sociali-politici e, più strettamente, giuridici rappresenta un insostenibile stimolo per lo studioso, nei diversi indirizzi. A giudicare dal numero delle pubblicazioni, saggi e monografie, dai convegni e tavole rotonde, dai frequenti interventi in argomento dei mass-media sembra si vada colmando il divario di interesse e considerazione tra società italiana e più consolidate esperienze in altri Paesi. Un primo spunto di riflessione può investire le cause di questo mai sopito interesse; in realtà la diffusione degli stupefacenti in Italia, pur in rapido aumento, non rappresenta un fenomeno di assoluta rilevanza sociale (in termini oggettivi di danno) se confrontato, per esempio, al numero di morti e feriti causato da incidenti sul lavoro per mancato rispetto delle norme di prevenzione, ovvero, per restare nel campo delle « droghe », alle ben più serie conseguenze dell'alcoolismo e del tabagismo. A giudicare dalle statistiche (rammento in particolare quelle relative alla importazione di prodotti « di lusso », quali champagne e whisky) la diffusione dei prodotti alcoolici è anch'essa in costante espansione; mentre praticamente incalcolabili sia per motivi afferenti alla eziologia, sia per la presenza di un consistente numero oscuro sono i danni diretti e mediati riconducibili all'uso di alcoolici (basti pensare ai numerosi sinistri stradali « sospetti », dei quali [anche in assenza di precise indicazioni di cause, per il difettoso funzionamento delle procedure di accertamento e controllo]) sono state protagoniste persone che tornavano da cene o conviti. Analoghe considerazioni — limitate però alla diretta incidenza del danno — possono proporsi per il tabacco, dopo le severe ma ben poco ascoltate denunce dei numerosi studi scientifici sui rischi ad esso connessi.

A voler indicare le ragioni della minor propensione alla indagine su fenomeni che quantitativamente sono di maggior rilievo, e sul piano obiettivo di più intensa rilevanza sociale, possiamo senz'altro concordare col SOLIVETTI (*Perché la droga*, Angeli, 1980) che alcool e tabacco, sorretti da potenti e diffusi interessi economici, comportano uso e diffusione « legali »; onde da un lato ogni tentativo di denuncia dei danni derivati, si scontra con le esigenze commerciali di solidi gruppi industriali, dall'altro (e in particolare nelle società occi-

dentali) l'uso di tali sostanze è entrato nel costume dei popoli mediante la consolidazione di secolari esperienze culturali. Per quanto poi riguarda l'altro aspetto cui si accennava — non legato questo alle droghe — osserveremo che il costante incremento degli infortuni sul lavoro è sovente, con leggerezza colpevole, considerato un prezzo inevitabile da scontare per lo sviluppo della produzione industriale; il grave fenomeno è anch'esso, perciò, seppure per altra via, «normalizzato», vale a dire più o meno consapevolmente accettato e rimosso, fino dalle stesse categorie interessate.

Anche per gli stupefacenti si pone in realtà un problema di normalizzazione, che può essere perseguito con strumenti di varia foggia e a livelli diversi: dall'area della repressione con i mezzi del diritto e della esclusione sociale indotta per effetto di un processo di etichettamento, ai meccanismi di controllo medico e psichiatrico, sino — o anche — con i semplici strumenti del controllo e recupero individuale del tossicodipendente, creando e stimolando la crescita di apposite istituzioni ufficiali o private. V'è uno stesso denominatore che unisce — oltre al comune scopo — queste modalità nell'affrontare il problema, che presuppongono, prima di giungere a scelte sui mezzi, diversi approcci valutativi. Il drogato, infatti (a prescindere dalla considerazione che della sua situazione si faccia, e dai rimedi adottati), è pur sempre e ancora inteso come «diverso», confligente quanto alla sua fondamentale scelta di vita con i valori etico-culturali accolti nella media sociale. Per tale difformità di essenza, per le notevoli potenzialità di diffusione della «cultura della droga», ma soprattutto per la ritenuta impossibilità di convivenza nell'alveo di una stessa società, la questione delle tossicomanie resta tuttora compressa entro linee improntate alla prevalenza di modelli repressivi, anche se il momento saliente va trasferendosi da criteri strettamente sanzionatori, su aspetti curativi e di recupero sociale.

Le cause che spingono all'uso di stupefacenti sono ampiamente studiate, e ormai in gran parte conosciute; esse si innestano in buona parte nel risvolto oscuro della moderna società del benessere, che del resto produce beni in misura tanto superiore alle necessità della popolazione direttamente produttiva, da consentire la esistenza di masse sempre crescenti di emarginati. Il fenomeno della violenza politica — a non volerne considerare la (sovente pretestuosa) carica rivoluzionaria, sul terreno di una ricognizione dei meccanismi sociali — è ancorato alla medesima serie causale. Certo, la modificazione di quelle cause annullerebbe di colpo i fenomeni delle tossicomanie e della violenza politica (e uno degli aspetti che per primo viene alla mente è il miglioramento della qualità della vita, limitando le agglomerazioni urbane ed evitando le concentrazioni industriali). Ma si tratta di aspetti coesenziali al modo d'essere del vivere sociale, sì che ogni tentativo di mutamento è nei tempi brevi destinato a restare infruttuoso. Come immaginosamente osserva G. BOCCA, «le grandi società industriali così come sono ingovernabili, così sono insovertibili, grandi zattere alla deriva che possono al massimo venir deviate dalle più tragiche tempeste».

In tale situazione se voglia porsi una alternativa tra indifferenza nei riguardi di ogni specie di sostanza stupefacente e più o meno rigorosi e articolati interventi degli apparati pubblici, la scelta resta obbligata. Esiste oggettivamente un preminente problema di educazione e tutela dei giovani, nei confronti di sostanze che troppo spesso non producono solo una esperienza limitata nel tempo e per intensità, ma che tendono a porsi come il motivo di fondo di tutta l'esistenza. Nondimeno, a partire dalla riforma della normazione sul tema, data con legge n. 685/75, può rilevarsi che gli studi proposti in argomento obbediscono sempre più spesso a esigenze nuove, originate da una riflessione più attenta e partecipe. Questi interventi ammoniscono da un lato contro posizioni superficiali o scientificamente infondate, tentando di delimitare, per ogni specie di droga, la rispettiva potenzialità di pericolo. Dall'altro mettono in guardia legislatore e operatori contro il rischio sempre presente di una inammissibile invasione della sfera di libertà personale, in ispecie in situazioni (mi riferisco essenzialmente alle droghe « minori »: marihuana e hashisc) ove è dubbio il rilievo lesivo in termini di danno alla persona, ma soprattutto sul piano del danno sociale.

Oltre al libro di FLICK, che costituisce il più serio recente tentativo di ricognizione e approfondimento rispetto alle possibilità e ai limiti della disciplina giuridica, posso far riferimento ad alcuni pure recenti contributi, che differiscono nella occasione o nel metodo, ma tutti evidenziano la necessità di un approccio non convenzionale. La *Ricerca* (finanziata dal Ministero della Sanità, condotta da un gruppo di lavoro del Centro italiano di solidarietà di Roma, e pubblicata con il titolo *Stampa e Droga*, Roma, 1980) si propone di acceritare l'influsso della stampa quotidiana sul « lettore medio, a prescindere dal modo con cui la singola persona, con una sua peculiare formazione ed una sua propria cultura potesse recepire il messaggio stampato ». Vengono esaminati oltre 2.400 articoli tratti nel periodo 1° marzo 1977 - 31 marzo 1978 da 21 testate di giornali, sia indipendenti che di partito. Le valutazioni di fondo non sono confortanti: la stampa — si osserva — pur cogliendo « il malessere che il problema droga con il suo estendersi ha portato nella gente » si è spesso limitata, nella ricerca di un « capro espiatorio cui addossare ogni responsabilità » a « suscitare apprensione e timore », da un lato, non riuscendo a individuare le cause dei ritardi e delle inadempienze nella applicazione delle strutture assistenziali e di supporto volute dalla legge 685/75, dall'altro, non assolvendo al proprio importante compito di educazione e obiettiva informazione sulla reale portata del fenomeno. Quanto, ad esempio, all'uso di stereotipi nella pratica giornalistica, torna opportuno il rilievo della fondamentale esigenza, che come si accennava, si propone di controllare « questa nuova forma di devianza... l'atteggiamento repressivo si è trasformato e affinato col tempo ma non è cambiato; ed è altrettanto repressivo classificare il drogato come un malato e, come nel passato, classificarlo come deviante delinquente ».

Occorre non lasciarsi affascinare dal frequente e superficiale allarmismo che traspare dalla stampa quotidiana (da riportare alle esigenze dell'etichettamento e del controllo); di contro — si osserva nella *Introduzione* al volume — « alla base di un corretto modo di porsi nei confronti della droga » deve esistere « un profondo rispetto per la libertà dell'altro, lo sforzo di incontrarlo senza volerlo condizionare o mortificare ». La posizione spirituale così espressa (e motivata) condiziona, come vedremo, la problematica che si agita in un'opera giuridica, come il libro di FLICK. Contributi di notevole interesse si rinvencono ancora nel volume « L'eroina di stato » (*Atti del Convegno « Il sintomo droga: l'eroina. Quali servizi? »*, Firenze, 6-7 aprile 1979, pubblicato come numero speciale della Rivista « Salute e territorio », La Nuova Italia, Firenze, 1979). Il libro riproduce, senza evidenti modifiche, gli interventi orali forniti da medici, operatori sociali, giuristi e farmacologi, genitori e tossicodipendenti. Il tema di fondo è la possibilità di legalizzare l'eroina; sotto accusa il funzionamento della legge 685, e più in generale la legittimità dei momenti repressivi e di controllo afferenti al consumo di stupefacenti. Risulta, certo, dalle varie posizioni una opzione decisa in favore della distribuzione controllata dell'eroina, in funzione del contenimento del commercio illecito e della criminalità indotta dalla tossicodipendenza. Affiora tuttavia, e nuovamente, la volontà di riconsiderare *ex novo* il problema mediante un più penetrante sforzo di comprensione, ponendosi soprattutto sul punto di vista del tossicomane. Da un lato si rivendica (forse ingenuamente) un diritto ad una assoluta assenza di controlli (« credo che non si debba permettere che lo Stato controlli quello che io introduco nel mio corpo »); dall'altro si sostiene la esigenza di « demedicalizzare il problema tossicomania », per ciò intendendo « il fatto che il tossicomane non è un malato ma uno che ha dei bisogni », che non possono essere ridotti al semplice rapporto con lo stupefacente.

Su basi e con scopi differenti, altro recente libro (la accurata testimonianza di un padre alla ricerca di una chiave per comprendere il figlio tossicomane, nel rispetto delle sue scelte e della sua personalità: J. GUILLON, *Questo figlio che si droga è il mio*, Paris, 1978, tr. it. SEI, Torino, 1979) rappresenta, sul più contenuto livello della educazione familiare, le medesime istanze già considerate, che esigono un personale coinvolgimento, un impegno meno superficiale. Una risposta al fenomeno droga risiede — ad avviso di GUILLON — nei « rapporti tra genitori e figli. Perciò occorrerebbe dare ai genitori che soffrono di questo male la possibilità di cercare le cause del loro fallimento mediante un lento viaggio interiore... la droga scuote le colonne del tempio, di qualunque tempio interiore e quindi bisogna andare fino in fondo al significato di questo sconvolgimento. Occorre avere i mezzi per andare fino al fondo di questa messa in questione che i nostri figli ci chiedono ».

Dobbiamo ora più diffusamente occuparci dell'opera monografica di G. M. FLICK, *Droga e legge penale*. Condividiamo l'avviso dell'A.

sul peculiare genere di difficoltà che si trova innanzi un giurista nell'accingersi ad una trattazione sul problema della droga. Il metodo usuale, anzitutto, che impone allo studioso di formazione classica di prender le mosse dal dato normativo (corredato al più dalla indagine storico-descrittiva sui precedenti e sui lavori parlamentari) viene qui ad essere praticamente ribaltato. Non è infatti possibile sottrarsi — a voler fare opera non riservata al conchiuso cenacolo degli esegeti, e quindi affatto inutile in relazione alle esigenze del tema — ad una preliminare analisi sui termini sociali e politici del particolare discorso. Termini certamente assai complessi, e articolati su diversi livelli; onde è assai difficile, qualunque sia l'intento della trattazione comporli in costruzione sistematica. Un difetto dell'opera, crediamo inevitabile date le premesse, consiste nella non compiuta organicità strutturale, e in una non sempre percettibile consequenzialità logica dei sottotemi via via sottoposti a scandaglio. Del rischio del resto si avverte l'A., il quale, nella parte introduttiva del lavoro avverte: « Le considerazioni politiche-ideologiche che caratterizzano, con maggiore o minor trasparenza ogni scelta di politica criminale assumono nella specie un rilievo marcato... il quale non è velato neppure all'apparenza dal riferimento formale a profili di ordine tecnico. Sembra quasi che tutto il retroterra sociale, culturale, in certo senso anche emotivo a livello di impegno personale tipico del problema della droga, si travasi ed irrompa... nella discussione di ordine giuridico, a livello sia di elaborazione che di applicazione della norma penale di controllo del fenomeno » (pag. 12). La ricerca delle premesse ideologiche alla indagine, stimola una serie di osservazioni che compendiano i punti salienti della complessa problematica nei suoi termini attuali.

Quanto alla considerazione sociale del fenomeno droga, rileva l'A. che si può « cogliere nelle polemiche sul tema il riferimento all'utente di droga come a colui che assume il ruolo del "diverso" e del deviato; così da provocare nella società di "normali" una reazione di riprovazione e quindi di emarginazione, di stigmatizzazione. Quest'ultima reazione assume un preciso significato... soprattutto in termini di rassicurazione e conferma dei "normali" e dei valori cui essi si ispirano ». Del pari, sull'atteggiamento dei mass media si evidenzia « il rilevante ruolo di informazione assunto dai mezzi di comunicazione e dalla stampa in particolare », attraverso la proposizione di stereotipi a rilevante contenuto ideologico. La stampa, talora con apparente neutralità, presenta notizie sulle droghe c.d. illegali « in termini medici di raccordo tra droga ed evasione, in termini sociali di raccordo tra droga e devianza » (pagg. 14-15). Per quanto poi attiene alle modalità del controllo, l'A. mette in guardia contro la tentazione sempre ricorrente della « truffa delle etichette », « a risolvere cioè in termini apparentemente più eleganti e gratificanti, senza gli ostacoli di ordine garantistico tipici del procedimento penale, la repressione del fenomeno dell'assunzione di droga come espressione di dissenso e contestazione, appunto mediante il trattamento di recupero e di reinserimento sociale » (pag. 25). Il richiamo alla necessità

di osservare le garanzie di riserva di legge e di tassatività (argomento più volte ricorrente nel volume) è correttamente collegato alla estrema problematicità di un diritto di intervento, prevalente su quello che vien definito « in certo senso, manifestazione di un diritto alla diversità ». Il motivo di fondo che domina l'opera risiede nel non agevole tentativo di contemperare le esigenze del controllo con gli strumenti della legge penale, e la ricerca e legittimazione di spazi di libertà, in cui prevalgano gli aspetti di tutela della persona in sé, su quelli della difesa individuale e sociale. L'A. se non condivide posizioni « di aprioristica sfiducia nei controlli giuridici di tipo repressivo, o addirittura una posizione di pessimismo radicale la quale veda nel fenomeno della droga un sintomo di disgregazione sociale, suscettibile di risolversi » al di fuori di ogni esperienza di regolazione, solo « attraverso un diverso modo di ricomposizione della società », parimenti contesta la necessità di reazione su tutti i fronti, a cominciare dall'anello terminale della catena, e cioè dall'assunzione... facendo leva apparentemente sulla necessità di difesa della persona e della sua integrità fisiopsichica » (pagg. 38-39). Dall'esame del problema in rapporto alle indicazioni della Costituzione (in specie agli articoli 2 e 32), l'A. ricava da un lato la esistenza di un preciso divieto « di strumentalizzazione della persona ad esigenze generali di politica criminale », e dall'altro la insufficienza della sanzione penale come unico, o preminente strumento. Meritano infine richiamo le pertinenti osservazioni sui limiti del diritto alla salute pure costituzionalmente garantito, e in particolare sulla legittimità di intervento a tutela della salute individuale solo nel riflesso di un interesse collettivo realmente esistente. Le diverse linee d'indagine conducono alla conforme conclusione della « inaccettabilità di un controllo nel settore degli stupefacenti mediante la penalizzazione dell'uso di essi » (pag. 219).

L'ultima parte del lavoro, necessaria ma non preminente per quanto si è cercato di chiarire, si occupa più dappresso della nuova disciplina contenuta nella legge n. 685 del 1975. Ivi si propone una analisi delle fattispecie delittuose (artt. 71 e 72) da cui traspare il giudizio seriamente critico nei riguardi di una normativa, che non sembra presupporre una delimitazione precisa tra interventi di tipo repressivo e interventi curativi e riabilitativi, prestandosi anche ad un sommario esame, « a confermare l'esistenza dell'equivoco e dell'incoerenza di fondo che la caratterizzano » (pag. 231). In realtà la legge non considera — come peraltro è rilevabile dalla disciplina dell'art. 80 con i meccanismi di avvio del trattamento curativo — che non è configurabile alcuna forma di controllo diretto sull'utente a carattere penale (o quasi penale: art. 80), soprattutto perché un simile controllo « è ostacolato dai limiti che si frappongono ad una tutela coattiva della salute in contrasto con la volontà dell'interessato » (pag. 225) (S. F.).
